
D I R I T T O

D I



*D. Matteo Mazzone alla successione de'
beni materni di Felicia de Turri.*

5

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO


1871

1871



1871





A morte di Felicia de Turri accaduta a 4. Marzo del 1778. fu cagione di gravi, e lunghi litigj. Costei essendo Napoletana, e non avendo figliuoli di sorta alcuna, avea fatto il suo testamen-

to ne' seguenti termini: *Nomino a me mio erede universale in tutti i miei beni paterni l'immediato mio legittimo successore negli stessi beni paterni: ed istituisco parimenti erede ne' miei beni materni, e della linea materna il mio successore legittimo negli stessi beni materni, e della linea materna.*

Le contese, che sursero dopo la morte della testatrice rispetto a' beni paterni di costei, trovansi già estinte in forza di diverse giudicature. Non così però quelle, che riguardano la successione ne' beni materni, le quali ardon tuttavia.

A comprender però lo stato della controversia, che si

agita per la mentovata successione, giova premettere, che la defunta Felicia, fu figliuola di D. Gennaro de Turri, e di D. Fortunata Bombace. La linea materna dunque di costei era Bombace, ed in questa trovar doveasi l'erede da Felicia indicato, il quale esser dovea colui, che in essa della prerogativa del grado godeffe. Appartenea alla mentovata linea Floridalba Bombace, vivente allorchè la testatrice si morì. Costei dunque distante in ottavo grado dalla defunta, e più prossima tra gli altri della stessa linea, era la legittima succeditrice prescelta dal nostro patrio Statuto, ed indicata dalla testatrice stessa nel suo testamento.

Era dunque da credere, e da sperare, che niuno avesse potuto opporsi alla pur troppo giusta pretensione di costei di voler succedere a' beni materni di Felicia de Turri. E pure non fu così: ritrovò essa una fiera opposizione in D. Domenico, ed in D. Gaetano Figliola. Costoro, comechè non fossero della linea Bombace, cioè di quella linea, cui la Consuetudine, e la stessa testatrice vuole, che i beni ritornino, si fecero a pretendere la materna eredità di Felicia. La ragione, ove essi la lor pretensione appoggiavano, era quel-

quella di effer cioè in quinto grado distante dalla testatrice ; giacchè nipoti di D. Faustina Figliola maritata nella famiglia Bombace , ed ava materna della testatrice . Se la quistione avesse dovuto deciderfi co' principj del diritto comune , il quale ha soltanto in mira la prossimità , ragionevole sarebbe stata la pretesione de' Figliola . Ma come tal controversia dovea , e dee deciderfi col nostro diritto Consuetudinario , il quale facendo la distinzione de' beni , prescrive , che a' beni paterni succedan quei della linea paterna , e per l'opposito a' materni quei della linea della madre ; così erano i Figliola del tutto esclusi , perchè non trovavansi affatto nella linea materna di Felicia , cioè nella linea Bombace . Tanto appunto conobbe la G.C. della Vicaria . Quindi a 4. Aprile dell' anno 1783. nel decidere solennemente tal controversia , coll' intervento anche di un degnissimo Ministro aggiunto , ammise alla successione D. Matteo Mazzone nipote , ed erede di D. Florida Bombace , escludendo i Signori Figliola . Ma quali ragioni addussero quei valentuomini di sì fatto giudizio ? Noi non possiamo tralasciare di recarle nel modo stesso , che si leggono nel ragionamento del decreto da loro interposto : *Penitus*

*exclusos Magna Curia censuit ab hujusmodi successione D. Dominicum, & D. Franciscum Figliola, quibus nullum jus tribuit Consuetudinis Si quis, vel si qua neque litera, neque ratio. Sane dictis Figliola disputandi causam praeberet Consuetudinis verba, quibus ad materna bona proximiores ex parte matris vocantur; ut inde putarint posse & qui non sunt de linea materna, modo ex parte, sive ex latere matris defuncto. sibi conjuncti, ad bona materna concurrere. At uno ore Consuetudinis interpretes hanc improbarunt sententiam, quippe, ea retenta fieret quandoque, ut bona non redirent eo, unda profecta, **QUE QUIDEM UNA EST. CONSUETUDINIS RATIO.** Hinc interpretes ad hanc Consuetudinem docere, ut ista successio consuetudinaria suum sortiretur effectum, duo requiri: primo ut qui succedere intendit, sit de linea illius, cui succedere intendit; secundo ut sit proximior gradu. Cum ergo fratres de Figliola, licet contenderint, se proximiori gradu testatrici conjungi, quam Spezio (1), & Mazzone: tamen*

(1) Sono questi altri congiunti della linea materna, co' quali venne a convenzione il nostro Cliente.

men quum iidem de Figliola PROCUL DUBIO SINT EXTRA LINEAM TESTATRICIS ad illius bona materna, & de linea materna ex Consuetudinis sententia admitti non possunt, si de intestati causa questio esset: nam testati causa versatur; & proinde minus aperte Consuetudo allegatur, quæ de successoribus ab intestato inscribitur, quum defunctæ iudicium nullum facit disputationi locum, quo diserte legitimum ex linea materna, non vero ex parte matris, ut Consuetudo loquitur successorem ad bona materna vocavit.

Di tal decisione intanto richiamaronsi i Figliola nel S. C. ove produssero l'appellazione. Compilossi quindi un nuovo termine, e lunghe allegazioni si dettero alle stampe a pro de' medesimi. Ma ciò non bastò, perchè non corressero essi la stessa sorte, che avean corso in Vicaria. Fu dunque con maturo esame, e solennemente in grado di appellatione la causa decisa a Settembre del 1788, con confermarli la giudicatura della Vicaria.

Non contenti nè pure di questa seconda decisione i Figliola produssero avverso di essa alcuni capi di nullità. Furon questi discussi ad Agosto dell'anno 1790, e non si sa per qual fato il S. C. dipartendosi dallo
sta-

stabilimento della nostra Consuetudine, dalla interpretazione data costantemente alla medesima da tutti gli Scrittori e quì, e dovunque è un simile Statuto in osservanza, e dalle replicate decisioni dello stesso Supremo Tribunale date fuori in circostanze somigliantissime; ammise alla successione controvertita i Figliola non invitati dalla legge, nè dalla testatrice, ed escluse il nostro cliente D. Matteo Mazzone, che rappresentava, come rappresenta, i diritti di Floridalba Bombace, cioè di colei, che essendo agnata della linea materna di Felicia, potea sola la successione de' beni materni di lei pretendere, in esclusione di qualunque altro.

Ecco dunque costretto il nostro Cliente a produrre avverso di tal sentenza del S. C. alcuni ragionati capi di nullità, che di presente debbono discutere. Noi dunque sostenendo i diritti del medesimo, dimostreremo in primo luogo, che non possono i Figliola alla successione de' beni materni di Felicia de Turri giammai aspirare, perchè non ritrovansi nella linea materna di colei, alla quale vuole la Consuetudine, e la testatrice stessa, che i beni assolutamente ritornino. Farem opera di ciò dimostrare apertamente col-
la

la ragione, e colla lettera della Consuetudine; colla interpretazione data alla medesima costantemente da tutti gli Scrittori di tal materia, e colle decisioni del S. C. emanate in circostanze del tutto alle nostre somigliantissime. E finalmente farem vedere, che gli argomenti della parte avversa, tanto è lontano che possano nuocere al nostro assunto, che anzi giovano del tutto al nostro Cliente.

C A P. I.

Si dimostra, che i Signori Figliola non possono giammai aspirare alla successione de' beni materni di Felicia de Turri, perchè non ritrovansi nella linea materna di costei, alla quale prescrive la Consuetudine, e la restarice stessa, che i beni assolutamente ritornino,

Egli è fuor di dubbio, che altro è il succedere per diritto di prossimità di sangue, altro è il succedere per la ragione di division di patrimonj. In mancanza de' figli, a' quali naturalmente la successione de' genitori si deferisce, sono diverse le leggi delle Nazioni rispetto alla successione de' collaterali. A due principj però, può rapportarsi tutta la diversità, de' quali uno ha in mira la prossimità del grado; l'altro la conservazione de' beni in quelle famiglie, donde sono essi usciti. Se la base dell'uno è la conghiettura della volontà del defunto, il quale si presume, che voglia i suoi beni lasciare a coloro, che per la strettezza del sangue più gli son cari; anche ful-

fulla conghiettura della volontà del defunto è fondato l'altro , perchè si presume , che ogni uomo voglia naturalmente mostrarfi grato a colui , dal quale fu beneficato ; e voglia quindi , che i beni tornassero alla famiglia del suo benefattore.

L' Imperador Giustiniano nella sua famosa Novella 118. prescrisse , che la successione de' collaterali si regolasse colla prossimità del grado , senza por differenza tra agnazione , e cognazione, e molto meno tra la qualità de' beni . La nostra Consuetudine all' incontro nel prescrivere , che morendo taluno *ab intestato* , senza lasciar di se figliuoli , succedano ne' beni paterni *proximiores ex parte patris* , e nel materno patrimonio *proximiores ex parte matris* ; ha stabilita certamente la successione per la divisione de' patrimoni ; ed ha avuto in mira la conservazione de' beni nella linea , donde essi uscirono.

Or quantunque sia vero , che le nostre Consuetudini abbian loro origine presa parte dall' antica Greca legislazione, e parte dalle costumanze delle straniere e barbare Nazioni , che l' Italia inondarono ; pur tutta volta non può dubitarsi , che la Consuetudine , la quale riguarda la successione intestata , abbia sua ori-

gine dalle antiche leggi della Grecia . Due famosi Scrittori , i quali co' loro talenti han procurato di rischiarare la storia delle nostre patrie leggi , il Giannone cioè , e 'l Grimaldi han ciò sostenuto . Anzi quest' ultimo si è ingegnato dimostrarlo con argomenti non dispregevoli . La preferenza , che tal Consuetudine dà a' maschi sulle femmine , ed all'agnazione , ha dato un ragionato motivo a tal suo opinare . Eubonio Emmio (1) reca una legge di Licurgo concepita ne' seguenti termini : *Semper habeatur ratio proximitatis, & mares , aut e maribus geniti , aut genitae ceteris preferantur* . Presso gli Ateniesi qualora taluno *ab intestato* si morisse, i più prossimi succedeano , secondochè leggesi in Suida . *In illorum, qui testamentum non fecerunt , hereditatem in judiciis agere leniunt genere proximos* . E l' eruditissimo Meursio dimostrò con un bel luogo di Demostene, che tra questi i maschi più rimoti eran preferiti alle femmine quantunque più prossime : *Ita tamen* egli dice, *uti ma-*

(1) *De Popul. Lacædem. Extat in Gronovii Thesaur. Antiquit. Græc. tom. IV. p. 483.*

mares, & primogeniti ex illis proximiores conferentur, quamlibet remotiores genere forent (1). Or è egli da credere, che Napoli antichissima Colonia Greca si fosse colle leggi della Grecia governato rispetto al punto delle successioni.

Ma che che sia di tal quistione, ritornando noi al nostro proposito sosteniamo, e crediamo di non errare, che colui, il quale regolar volesse la successione de' collaterali prescritta dalla Consuetudine con quella ordinata da Giustiniano nella sua Novella, s'ingannerebbe oltremodo. Di fatti tanto è l'un modo di succedere dall'altro diverso, quanto sono trà loro diversi gli oggetti avuti in mira dalla Consuetudine, e dalla Novella. Ed ebbe ben ragione di dire il famoso Arrigo Cocceio, che la successione per distinzione di patrimonj è affatto ignorata nel diritto Romano (2).

Posto ciò, potrà benissimo accadere, trattandosi di successio-

(1) *Meurs. Themis Attica lib. II. cap. 13.*

(2) *Comment ad Hug. Grot. de jure Belli §. 11. cap. 7. lib. II.*

fione in forza della Consuetudine , che taluno , comechè più prossimo in grado al defunto , aspirar non possa alla costui successione : perchè non giova la sola prossimità ; ma si richiede altresì che quegli , il quale succeder voglia , sia della linea , donde i beni al defunto pervennero . Due condizioni dunque richiedono , perchè la successione consuetudinaria possa aver il suo effetto ; l'una cioè , che colui il quale aspirar voglia alla successione , sia della linea , dalla quale i beni son derivati ; l'altra che sia il più prossimo in grado tra' concorrenti della stessa linea . Quando dunque una di coteste condizioni manchi , non può darsi successione in forza del suddetto nostro patrio Statuto (1).

Di

(1) *Et sic per istam Consuetudinem non vocantur proximiores morientis , sed proximiores lineæ ; ideo ut ista successio consuetudinaria suum sortiatur effectum , duo requiruntur : primo ut ille , qui succedere intendit sit de linea illius , cui succedere intendit secundo ut sit proximior gradu . De Rosa ad Consuet. si quis , vel si qua n. 351.*

Di fatti non può andar la cosa altrimenti, quante volte si ponga mente, che generalmente gli Statuti, ne' quali la division de' patrimonj vien prescritta, sono stati formati a solo oggetto di far ritornare i beni alle famiglie, donde questi sono usciti. Che se ciò è vero in tutti gli Statuti somiglianti, nelle nostre Consuetudini si avvera vie maggiormente. Basta dare un'occhiata alla prima parte di essa, che tratta della successione intestata de' discendenti, per rimanerne persuaso. Sono le femmine in vigor di essa escluse dalla successione degli ascendenti; nè altro possono pretendere, che una conveniente dote a potersi agevolmente allogare. A' maschi discendenti è con tal peso la successione riserbata. Che se poi si rifletta all' altra parte della Consuetudine, in cui si tratta della successione de' collaterali, si vedrà chiaro, che altro fine non ha essa avuto, se non se la conservazione de' beni nella linea, donde derivarono. *Si quis, vel si qua, in essa si dice, ab intestato decesserit, filiis seu liberis legitimis non extantibus; tunc proximiores ex parte patris succedunt in bonis omnibus defuncti; praterquam in bonis, quæ obvenerunt eidem defuncto a matre,*

tre , vel aliquo ex linea materna , in quibus proximiores ex parte matris succedunt . Divide dunque la Consuetudine i beni tra le due linee , paterna cioè , e materna , chiamando a' beni paterni i più prossimi della linea del padre , a' materni i più prossimi della linea della madre . Ed è tanto vero , che l'oggetto di essa sia stato quello di far ritornare i beni nelle famiglie , dalle quali essi uscirono , che non v' ha savio Autore , il quale sulla detta Consuetudine abbia scritto , che non avesse ciò attestato . Vaglia per tutti il famoso Configlier Provenzale , il quale così lasciò detto : *Oportuit tamen & id statui in Consuetudinibus nostris , QUÆ PERPETUAM HABUERUNT AGNATIONIS RATIONEM , ET QUOD BONA CONSERVENTUR IN FAMILIA , ET LINEA , UNDE EXIERUNT .* Ciò conferma egli cogli esempj degli Statuti stranieri ; e quindi soggiunge : *Ut scilicet in omni successione & inter quoscumque semper bona sequantur LINEAM , ex qua primum prodierunt ; ita ut bona paterna paternis , materna maternis deferrentur .* (1) . Il Presidente de Fran-

(1) *Observat. I. ad Consuet. Si quis vel si qua n. 10.*

& II.

il de Rosa. Merito ad mentem hujus consuetudinis proximiores ex parte patris non solum erunt agnati, qui derivantur ex masculis, sed etiam erunt cognati, qui derivantur ex feminis; DUMMODO FÆMINÆ, EX QUIBUS ISTI COGNATI DERIVANTUR SINT AGNATÆ (1).

Premesse coteste incontrastabili teorie, faccianci dappresso alla quistione, che abbiain per le mani. Debbesi esaminare quali sieno i successori ne' beni materni di Felicia de Turri, cioè quali sieno a sentimento della Consuetudine i più prossimi del lato materno, unde bona obveniant. La madre di Felicia de Turri fu Fortunata Bombace, la quale fu figliuola di Giuseppe Bombace, e di Faustina Figliola. Chi dice dunque beni materni di Felicia, dice beni di Fortunata Bombace, che come è detto, fu madre di lei. Quindi tutti quei, che sono *ex latere*, *ex linea*, e secondochè interpreterò il Napodano *ex stirpe*, *vel progenie* (2) di Fortunata Bombace colla prerogativa del grado tra di loro, saranno i successori ne' beni materni

(1) *Comment. ad Consuet. si quis vel si qua n. 366.*

(2) *Ad Consuet. si quis vel si qua n. 167.*

ni di Felicia . Per vedere quali sien costoro qual è la regola , che ci somministra il sano pensare ? Non può cominciar la linea da Fortunata , perchè la donna non può esser mai cagione *efficiente* della linea . Dee dunque prenderfi la linea *contentivamente* , cioè la linea , nella quale si contiene Fortunata ; e quindi dee quella cominciarfi dalla persona , che immediatamente la precede , cioè dal padre di lei , che fu Giuseppe Bombace . *Linea materna* , dice a questo proposito il Marta , *numquam capi potest effective tamquam a matre initium capiens , sed contentive , idest de illa linea , in qua continetur mater ; quia mulier non potest esse causa efficiens lineæ , nec ab ea denominari potest , quoniam filii , & descendentes ab ea sunt de linea patris , non matris , nam fœmina est finis familiæ* (1) . Dunque tutti coloro , che sono più attaccati a Felicia per mezzo dell' avo materno di lei Giuseppe Bombace , si debbon giudicare i più prossimi . Tra questi troverassi senza dubbio godere della prerogativa del grado Floridalba Bom-

(1) *Part. IV. quest. 21. art. 16. n. 46.*

bace discendente da un maschio agnato della famiglia, i cui diritti rappresenta oggi D. Matteo Mazzone nostro Cliente, come di lei nipote, ed erede.

Ma potrà mai cominciar la linea da Faustina Figliola, che fu la madre di Fortunata, e moglie di Giuseppe? Non mai; sì perchè la donna non è cagione efficiente della linea; sì ancora perchè prescrivendo la Consuetudine di dover succedere i più prossimi del lato, *unde bona obvenierunt*, e non essendo Faustina persona della linea, e del casato Bombace, non può mai essa formar lo stipite, che servir dee di norma per giudicare, quali sieno i più prossimi della linea, cui i beni debbon ritornare. A buon conto se i beni uscirono *ex latere, ex progenie* di Bombace, e se secondo la mente della Consuetudine, a questa debbon ritornare; quante volte formar si voglia la linea, per vedere quali sieno i più prossimi del lato Bombace, non può mai a quella darli cominciamento da persona, che non sia dell'agnazione Bombace. Dunque ancorchè i Signori Figliola sieno più prossimi alla defunta, pure sono esclusi, perchè non siamo nel caso della *proximità* richiesta dalla Novella; ma sì bene in quello della Consuetudine, la quale prescrive, che

che i beni ritornino a quel lato , donde essi uscirono .

A ben concepire però quanto sia sfrana la pretensione de' Signori Figliola , gioverà qui fare una riflessione . Essi a voler succedere a' beni materni di Felicia , sostengono , che la linea cominciar dee dall'ava materna di costei , cioè da Faustina Figliola , perchè il loro attacco di parentela da questa dipende . Or qual ragione v' ha , per cui la linea prender debba il suo cominciamento dall'ava materna , che fu Figliola , e non già dall'avo materno che fu Bombace , cioè dell'agnazione , e della linea di Fortunata , cui vuole la Consuetudine , che i beni ritornino ? Se l'avo , e l'ava sono egualmente distanti da Felicia , ogni ragion vuole , che dovendo i beni da Fortunata Bombace passati a Felicia far ritorno alla linea di essa Fortunata , lo *stipite* della mentovata linea si prenda da persona dell'agnazione Bombace , e per conseguenza dall'avo materno , e non già dall'ava . E chi non vede , che quando altrimenti si facesse , si opererebbe contro la disposizione dello Statuto , il quale assolutamente vuole , che i beni si conservino nella linea , dalla quale son derivati ? Che se ci si dica doverli attendere la *prossimità* , ed

es-

effere i Signori Figliola i più prossimi; possiamo noi francamente rispondere esser questo un errore, perchè in tal modo si adatterebbe la disposizione del diritto comune riguardante la successione de' collaterali al diritto consuetudinario. E quindi si verrebbe a toglier del tutto la grandissima differenza, che passa tra l'un diritto, e l'altro; differenza notatavi dal primo interprete delle nostre Consuetudini, cioè dal Napodano, dal quale chiamossi la successione in vigore della nostra Consuetudine, *ordo valde novus*. *Tertius vero ordo*, son sue parole, *est valde novus, scilicet jure proximitatis cum distinctione bonorum*; & sic non est *jus illud proximitatis, idest cognationis, de quo loquitur lex ad intestat. Cod. de legitimis heredibus* (1). Ed altrove: *Ex præmissis patet, in quo discordat hoc jus a jure communi, quia quantum ad distinctionem bonorum, & conjunctiones personarum ex uno latere conjunctarum* (2).

Ma

(1) *Ad dict. Consuet. si quis, vel si qua num. 125. in fin.*

(2) *num. 150.*

Ma di necessità prender si dee dall'avo materno lo *stipite* della linea materna di Felicia . Di fatti se la madre di costei fu Fortunata Bombace , per vederfi quale sia la linea di Fortunata , cioè la linea della madre di Felicia , a chi si dee ricorrere al padre , o alla madre di costei ? Se si dice , che si debba ricorrere alla madre , si pronunzierebbe un errore perchè la madre , come è detto , non è cagione *efficiente* della linea ; nè là linea si prolunga per mezzo della madre , la quale non dà mai denominazione alla medesima . Di fatti i figliuoli , ed i discendenti della madre si dicono della linea del padre . A proposito il de Rosa dopo quel , che aveano insegnato i Giureconsulti Paolo (1), e Gajo (2) *Femina non potest esse causa efficiens linea; cum filii, & descendentes ab ea sint de linea patris, & patris familiam sequantur, non matris* (3) . Dee dunque di necessità ricorrersi al padre di Fortunata , che fu Giuseppe Bomba-

(1) L. 195. §. ult. D. de verb. signif.

(2) L. 126. D. eod.

(3) Ad dict. Consuet. n. 364.

bace, e non mai alla madre, che fu Fauftina Figliola, la quale è di una linea totalmente diverfa dalla linea materna di Felicia, cui la Confuetudine vuole, che i beni ritornino.

Questo, che noi finora abbiam dimoftrato, vien confermato da più fanì interpreti della Confuetudine medefima. Il famofo Giuseppe de Rofa, che a giudizio degl'intendenti del diritto merita il fecondo luogo dopo del Napodano nella interpretazione delle noftre Confuetudini, nel darci a tal propofito un efempio pratico, dice così. *Unde ad sciendum, an quis fit de linea, recurrendum est ad personam antecedentem illam, de cujus linea tractatur, & ab illa persona sumi debet stipes pro formatione lineæ. Exemplum pro praxi pono sic. Titius filius Caii decessit sine liberis, certe in bonis huic Titio obuentis a Cajo ejus patre, vel ab alio de linea Caii, succedunt proximiores dictæ lineæ. Ad sciendum ergo qui sunt isti proximiores de linea Caii, recurrendum est ad personam, quæ immediate antecedit Caium; & sic ad patrem Caii, qui fuit Mævius. Hic Mævius pater Caii, & avus Titii modo defuncti poni debet pro stipite . . . Unde ad mentem nostræ Confuetudinis*

nis omnes illi, qui conjunguntur huic Titio per Matrem ejus avum paternum, erunt in linea paterna Titii, & dicuntur proximiores Titii ex parte patris (1).

Ad esaminarsi se taluno sia della linea, dice cotesto dotto interprete delle nostre Consuetudini, debbesi sempre ricorrere alla persona, che precede colui, della cui successione si tratta. Quindi dovendosi, per cagion di esempio, succedere a' beni paterni di Tizio, cioè a' beni a costui pervenuti da Gajo suo padre; per saperli quali sieno i più prossimi della linea di Gajo, ricorrer si dee al padre di costui, cioè all'avo paterno di Tizio, il quale formar dee lo *stipite*: in modo che tutti coloro, i quali sono più attaccati a Tizio per mezzo del costui avo paterno, secondo la mente della Consuetudine, faranno nella linea paterna di lui. Or dice forse cotesto Scrittore, che per vedersi quali sieno *de linea paterna*, ricorrer si debba all'ava paterna, e che i congiunti di costei *sint de linea patris*? Nol dice certamente; e se l'aveffe detto, sarebbe caduto in uno sconcissimo errore;

D

(1) *Loc. cit. n. 381.*

re; perchè così a' beni di una linea si farebbero succedere persone di linea diversa contro la disposizione dello Statuto, che prescrive in ogni conto la successione lineale.

Ciò posto, se per conoscersi *quì sint de linea patris*, non può mai prendersi per *istipite* l'ava paterna; così e non altrimenti per vederli qui *sint de linea matris*; non si dee giammai ricorrere all'ava materna, ma si bene all'avo. A comprendersi però con maggior chiarezza quel, che noi diciamo non faremo altro che adattare al nostro caso le parole del suddetto famoso Comentatore delle Consuetudini, il quale non iscrivea certamente per passione di causa, ma per rischiare co' suoi lumi una parte importantissima della nostra legislazione: *Felicia de Turris filia Fortunata Bombace deceffit sine liberis, certe in bonis huic Feliciae obventis a Fortunata ejus matre, vel ab alio de linea Fortunatae, succedunt proximiores dictae lineae. Ad sciendum ergo qui sunt isti proximiores de linea Fortunatae, recurrendum est ad personam, quae immediate antecedit Fortunatam, & sic ad patrem Fortunatae, qui fuit Joseph Bombace. Joseph hic pater Fortunatae, & avus Feliciae modo defunctae poni debet*
pro

pro stipite . Unde ad mentem nostre Consuetudinis omnes illi , qui conjunguntur huic Feliciae per Josephum Bombace ejus avum maternum , erunt in linea materna Feliciae , & dicuntur proximiores ex parte matris . Ecco come questo Scrittore avrebbe senza passione decisa la presente controversia a norma di ciò, che la Consuetudine prescrive (1).

D 2

Que-

(1) Siam costretti ad apporre quì la seguente nota , che preghiamo i savissimi Ministri , i quali la presente causa hanno a decidere , a volerla benignare di uno sguardo . Il nostro riverito Contraddittore per dimostrare , che quel , che avea detto il de Rosa per la formazione della linea , era un errore , recitò in Ruota un luogo delle Istituzioni Civili date fuori dal degno Cattedratico della nostra Università D. Marino Guarano nel 1774. credendo egli , che costui avesse disapprovato come un errore quel , che il de Rosa avea insegnato . Prima d'ogni altro è da sapersi , che il dotto Cattedratico mentovato in quello stesso capitolo , anzi pochi versi prima del luogo recitato in Ruota dal nostro valen-

len.

Questo stesso però prima del de Rosa avea insegnato il Napodano, comechè con altri termini. Novera costui, par-

lente Contraddittore, avea detto quel, che il de Rosa, e tutti gli altri Scrittori costantemente insegnarono, cioè a dire che a poter succedere in forza della Consuetudine, fa di mestieri esser il più prossimo al defunto in quella linea, donde i beni al defunto pervennero, o che l'attacco di parentela sia per mezzo di agnati, o per mezzo di cognati, ma discendenti da femmine agnate: *En dictis*, dice egli, *fat, puto, liquet nihil aliud in eo requiri, qui in paternis, maternisve bonis præferri postulat, quam ut sit defuncto proximior per eam cognationis lineam, unde in eum bona pervenerint, seu ille per masculos, seu PER FŒMINAS EX FAMILIA EXORTAS SIT DEFUNCTO COGNATUS*. I cognati dunque a poterli dire *de linea*, debbon necessariamente esser discendenti da femmine della famiglia, cioè da femmine agnate: giacchè per insegnamento dello stesso nostro Contraddittore la famiglia comprende i soli agnati.

Paſ-

parlando appunto de' collaterali i congiunti sì della linea paterna, che materna. Addita nella linea colla.

Passa quindi immediatamente a rampognar coloro, che avean seguito il de Rosa nella norma da costui dataci per la formazion della linea. Ma perchè? perchè credette egli per un equivoco preso, che con quella regola non potessero ammetterfi altri alla successione, se non se i discendenti dall'avo, che si prende per *istipite*; e tutti gli altri come farebbero i discendenti dal proavo, &c. ancorchè della linea stessa dovessero rimanere esclusi: *Ea tamen admissa regula*, prosiegue egli a dire, *contra ipsa verba consuetudinis, qua proximiores generatim vocat, & receptam fori sententiam, angustissimum fieret consuetudinis beneficium. Pone enim in superiori specie, ex Titii avo neminem superesse, sed remotiorem alium, veluti ex Titii proavo, aut atavo prognatum aliquem, eum sane tamquam ex Titii avo non descendentem excludi oporteret. Questo però fu un equivoco, in cui cadde il lodato valentuomo; dappoichè nella formazione della linea l'avo*

laterale paterna il *patrno*, e l'*amita*, il *patrno magno*, e l'*amita magna*, ed i discendenti di costoro .

Qui-

l'avo si prende per *istipire* per vederfi l' attacco di parentela di coloro , che sono nella linea stessa ; ma non impedisce ciò , che i discendenti del *bisavo* , del *tritavo* della linea stessa , quando fossero i più prossimi , non possano alla succession de' beni paterni , o materni aspirare . Di fatti si avvide egli dell' equivoco , in cui era caduto ; e nel ristampar quindi le dette sue Istituzioni nell' anno 1782. tanto è lontano che avesse disapprovato la suddetta regola dal de Rosa , e da altri valenti Scrittori somministratoci , che anzi la chiama proposizione da non poterfi mettere in disputa : *Eo tamen pertinet*, dice egli , *VULGATUM PRAGMATICORUM EFFATUM . Unde ad sciendum an quis sit de linea recurrendum est ad personam antecedentem illam de cujus linea tractatur , & ab illa persona sumi debet stipes pro formatione lineæ lib. III. tit. 7. §. 4. edit. 1782.* Ecco dunque , che questo dotto Cattedratico dell'Università nostra siegue anch' egli
la

Quidam decessit relictis patruo, vel amita, qui sunt patris frater, & soror, & sunt in tertio gradu . . . Necnon relicto magno patruo, & magna amita, qui sunt avi paterni frater, & soror, & sunt, in quarto gradu . . . Vel decessit aliquis, relictis descendens in predictis masculis, & feminis, qui descendentes sunt conjuncti & agnati, & cognati ipsi defuncto ex parte patris (1).

Or due cose voglionfi riflettere nel citato luogo del Napodano; l'una cioè, che tra i congiunti della linea paterna novera egli il *patruo*, e l'*amita*, cioè il fratello, e la sorella dal padre, il *patruo magno*, e l'*amita magna*, cioè il fratello e la sorella dell'avo paterno, i quali son tutti congiunti al defunto per parte dell'avo paterno stesso; ma non v'include affatto coloro, i quali attaccati sono al defunto stesso per mezzo dell'ava paterna, come quei che sono fuori

la costante dottrina della Cattedra, e del Foro; nè da quella si diparte, come a torto volle in Ruota far vedere il nostro valente Contraddittore.

(1) *Ad dict. Consuet. Si quis, vel si qua n. 136.*

ri linea : e l'altra, che quei cognati, di cui fa menzione, non possono essere che discendenti da femmine agnate, come appunto sono i discendenti dall' *amita*, e dall' *amita magna*, che avea prima nominata.

Passa quindi lo stesso Napodano a parlare de' congiunti della linea materna, ed addita tra questi l' *avunculo*, la *matertera*, l' *avunculo magno*, la *matertera magna*, ed altri più in là, i quali, come ognun vede, sono maschi, e femmine agnate della linea della madre, ed i costoro discendenti; non altrimenti di quel, che avea detto per la linea paterna: *Si autem*, dice egli, *defunctus habuit bona materna, vel ex linea matris pervenientia, similiter prædicti collaterales maternæ lineæ ascendenti succedunt in ipsis bonis maternis, secundum prærogativam gradus, secundum superiorem censuram; ut avunculus, vel matertera, idest matris frater, & soror, qui sunt in tertio gradu, præferatur in ipsis bonis maternis magno avunculo, & magnæ materteræ, qui sunt in quarto gradu, & sic deinceps. Et similiter matertera excludit filios alterius materteræ defuncti in bonis maternis: sicut*

di-

dini in patruo, & bonis paternis (1).

Novera dunque il Napodano tra i congiunti della linea materna l'*avuncolo*, e la *matrtera* cioè il fratello, e la forella della madre, l'*avunculo magno*, e la *matrtera magna*, cioè il fratello, e la forella dell'avo materno; e perchè non s' incorresse in qualche equivoco fogggiunge, *ut dixi in patruo, & in bonis paternis*. Or tutti i testè nominati son congiunti al defunto della linea materna, ma sono forse congiunti per parte dell'ava? No certamente: de' congiunti per parte dell'ava non fa affatto menzione il Napodano, nell' esaminare quali sien coloro che possono aspirare alla successione de' beni materni; per la ragione, che la linea della madre non ha niente di comune con quella dell'ava materna. Nè la Consuetudine invita alla successione de' beni materni i più prossimi della linea dell'ava, ma sì bene i più prossimi della linea della madre. Nel formar dunque la linea per vederfi l'attacco de' collaterali, farebbe una stranezza inudita il prendere per istipite l'ava paterna, o materna, le

E
qua-

(1) *Loc. cit. n. 138.*

quali sempre si son considerate come fuori linea . . .
Ma non si arresta quì il Napodano , passa egli più ol-
tre a fomministrarci un esempio di successione ai be-
ni materni colle seguenti parole : *Ego filius fratris
succedam tibi , qui es filius sororis patris mei , quæ
mibi est amita, in bonis ipsius matris tuæ amita meæ,
cum sim tibi proximus ex parte matris tuæ , ET SUM
DE LINEA EJUS , & propterea debeo tibi succedere in
bonis maternis tuis , quæ possunt dici quoad me bona
amitina (1).*

Or per render chiaro l'esempio arrecato non faremo al-
tro , che adattarlo al caso , di cui si tratta . Fortunata
Bombace ebbe un fratello chiamato Innocenzio , il
quale non lasciò di se figliuoli . Si finga però per
poco , che costui avesse avuto un figliuolo , che noi
chiameremo Alessandro . Posto ciò , avverandosi il ca-
so della morte di Felicia senza figli , e della premo-
rienza d'Innocenzio , come si farebbe succeduto a' be-
ni materni di Felicia , i quali dovean ritornare al-
la linea donde erano usciti ? Cel dice il Napoda-
no :

(1) *Loc. cit. n. 147.*

no: Io Alessandro succederò a te, Felicia, che sei figliuola della forella di mio padre, cioè di mia zia, ne' beni della stessa tua madre, essendo io il più prossimo del lato di tua madre, ed essendo della linea di costei; e perciò debbo a te succedere ne' tuoi beni materni, i quali rispetto a me possono dirsi beni *amicini*. Dove dunque ritrova il Napodano la linea materna di Felicia? nell'agnazione della madre di lei, cioè negl'individui della famiglia, e della linea Bombace. E quindi se si fosse ritrovato anche alla morte di Felicia un fratello di Faustina Figliola; cioè un fratello della di lei ava materna anche distante in quarto grado dalla defunta, a sentimento del Napodano, avrebbe dovuto escludersi, per la ragione, che ritrovata una volta la linea materna, gl'individui di questa, e non altri di diversa linea, han diritto a succedere in vigore della Consuetudine. Nè può dirsi, che il fratello di Faustina sia pure della linea materna, e che per conseguenza farebbe stato anche egli alla successione chiamato; poichè farebbe questo lo stesso, che dire, che esso fratello di Faustina sia anche della linea Bombace; o che la linea Bombace, e la linea Figliola

fia una stessa cosa ; il che quanto strana cosa sia , il comprende di leggieri chiunque è di senso comune dotato .

E pure non si contenta del fin quì detto il Napodano . Vuole egli farci vie maggiormente comprendere quali sieno i successori della linea paterna , o materna . Dice quindi , spiegando la parola *en parte ; idest en stirpe , ex progenie patris : ista enim sunt paria , ut primo regum cap. 17. in fin. , vel idest en linea paterna* (1) ; e poi soggiunge : *Ut pater en 10. Collat. de nar. succes. Feud. cap. success. feud. in fin.* Il luogo del libro de' Feudi , che si cita dal Napodano , è il seguente . *Si ille , qui Feudum habet , decesserit , nullo relicto filio , an ad omnes , vel ad quos perveniat quaritur ? Respondeo ad solos , vel ad omnes , qui en illa linea sunt , en qua ille fuit . Et hoc est quod dicitur ad proximiores pertinere . Isti vero proximiores esse dicuntur respectu aliarum linearum .* Paragona dunque questo Scrittore la linea nel senso della Consuetudine alla linea nel senso feudale . Siccome al Feudo
suc-

(1) *Ad dict. Consuet. n. 167.*

succeder non possono se non se coloro , i quali son della linea del Feudatario , così a' beni paterni , o materni non possono a sentimento della Consuetudine succedere se non se coloro , i quali sono della linea paterna , o materna . Posson questi essere agnati , e cognati , non altrimenti , che quelli ; ma sempre esser debbono cognati discendenti da femmine agnate per potersi dire della linea del Feudatario , o della linea paterna , o materna . Tutti coloro , che non sono della linea del feudatario defunto , sono esclusi dalla successione del feudo ; come dalla successione de' beni paterni , o materni esclusi sono tutti quei , che non possono additar grado nella linea paterna , o materna .

Nè giova allegare le altre differenze , che passano tra la successione feudale , e la successione Consuetudinaria ; per dimostrare , come mal si crede , l' insuffistenza di quel paragone . Quante volte è egli vero , come si raccoglie dal testo trascritto de' Libri de' Feudi , che al Feudatario non possono succedere , se non se i più prossimi della sua linea , non altrimenti , che a' beni paterni , o materni i più prossimi della linea paterna , o materna , il paragone recato dal Napodano non è che bene adattato ; dappoichè non si curò , nè do-

dovea curarsi egli delle altre differenze, che non faceano al caso.

Nè altrimenti è stato interpretato un tale Statuto ne' luoghi, ove esso ha vigore. Nel caso di doverfi a' beni paterni, o materni succedere, non mai si è dato luogo a' congiunti per parte dell' ava paterna, o materna, come a coloro, i quali sempre si son creduti fuori della linea. In Orvieto v' ha legge particolare, per la quale si prescrive, che in mancanza de' discendenti, a' beni paterni succedano i più prossimi *ex parte patris*, a' materni i più prossimi *ex parte matris*. Trapassato un tal Giuseppe Aviamonte, senza lasciar di se figliuoli, concorsero a' beni paterni di costui Galeazzo Alberico fratello dell' ava paterna del defunto, a costui congiunto in quarto grado, e Flamminia Aviamonte agnata della linea paterna di Giuseppe in sesto grado. Conobbe la Ruota Romana, che Galeazzo, comechè in quarto grado congiunto al defunto, non era però della linea paterna d' Aviamonte; dacchè non potea prender l' attacco dall' ava paterna del defunto medesimo: e conobbe altresì, che quantunque sotto il nome di più prossimi *ex parte patris*, o *ex parte matris*, vengano anche i co-
gna-

gnati compresi, pur tuttavolta ciò non si dovea intendere, se non se de' cognati discendenti da femmine agnate. E quindi nell' escluder per le additate ragioni Galeazzo, ammise alla successione Flamminia, come colei, che era femmina agnata della linea paterna di Giuseppe Aviamonte; appoggiandosi nel sentimento del Napodano da noi rapportato. Sentansi le ragioni di una tal decisione, la quale vien recata dal Michaloria dopo del suo Trattato *de Fratribus: Quod autem proximitas, quam ab Alfonsa* (era questa l'ava paterna) *deducebat Galeatius, non posset dici eadem cum illa, quam visi sunt considerare statuentes in causa hujus statuti, præter hæc, quæ dicta jam sunt; ex eo præterea visum fuit dominis, quod deduci possit, quia quando sub eodem nomine proximiorum ex parte patris intelligi possent vocari descendentes ex fœminis, utque ita etiam cognati, cum agnationis jura non nisi a patre descendant... Hoc tamen in omnem casum non poterat intelligi, nisi de iis, qui ex fœminis agnatis descenderent, in quorum numero sunt filii amitæ, quæ est matris soror, sive filii sororum avi, aut proavi, quæ amita magna, & proamita dicuntur; non autem de iis, qui eidem patri, avo, aut proavo conjuncti sunt per fœminas cum*

il-

illis nuptas, ut erat Galearius: cum hoc casu non solum non posset dictis descendantibus convenire nomen agnationis; sed neque etiam dici possent iidem descendentes ex linea, sive ex parte patris; dum persona, per quam junguntur ipsi patri, aut avo, neque etiam erat eisdem agnata; ut bene declarat Napodanus super ea Consuet. Neapolitana, cujus initium si quis, vel si qua in rubr. de success. ab intestato in verb. ex parte patris n. 167. (1).

Finalmente vogliamo aggiungere, che la testatrice medesima prescelse il suo erede de'beni materni nella linea materna: *Istituisco erede, ella disse, ne' miei beni materni, e della linea materna il mio successore legittimo negli stessi beni materni, e della linea materna.* Spiegò dunque la testatrice l'animo suo, dichiarando, che nella linea della sua madre, ritrovar si dovea l'erede. Or siccome la linea paterna della defunta fu de Turri, perchè Gennaro de Turri fu il padre di lei, può dubitarsi, che la linea materna di lei sia Bomba-

(1) *Decis. 16. Rot. Rom. post Tractat. Michal. de Fratribus.*

bace, essendo stata la madre Fortunata Bombace?
 Il negar ciò farebbe negar l'evidenza stessa.

Che se è così qual ragione possono mai vantare i Signori Figliola alla successione de' beni materni di Felicia de Turri? Possano essi a patto-alcuno additar grado nella linea Bombace? Sono essi forse discendenti da maschi, o da femmine agnate di questa linea, alla quale vuole la Consuetudine, e la testatrice, che i beni faccian ritorno? Sicuramente che no. Essi in questa linea non possono vantar luogo alcuno, perchè il di loro attacco dipende da Faustina Figliola ava della defunta, la quale, come si è veduto, fu una donna maritata nella famiglia Bombace, che non può formare *stipite* in detta linea. Quindi sono essi congiunti alla defunta, ma non sono della linea della madre di costei; e per conseguenza mancano loro le due condizioni, che richieggonsi perchè possano a tal successione aspirare. Sentanlo dal sopraccitato de Rosa: *Et sic per istam Consuetudinem non vocantur proximiores morientis; sed proximiores linea; ideo ut ista successio consuetudinaria suum sortiatur effectum duo requiruntur: primo ut ille qui succedere intendit sit de linea illius, cui succedere intendit . . . secundo*

F

ut

ut sit proximior gradu. Dunque se la ragion dello Statuto, che prescrive *paterna paternis, materna maternis*, altra non è stata a sentimento di ognuno, che di far ritornare i beni alla linea, dalla quale sono essi usciti; farebbe una sconcezza ammettere alla successione indistintamente tutti i congiunti, ancorchè non fossero della linea di colui, dal quale i beni al defunto pervennero.

C A P. II.

Si avvalorò il fin qui detto con due decisioni del S. R. C. date fuori in simili circostanze.

SI vegga ora come i nostri Tribunali han dato ascolto alle pretese de' congiunti per mezzo dell'avanze nelle cause simili a quella, che abbiám per le mani. Trapassato un tal Vincenzio Lega, per la successione a' beni materni di costui, surse quistione tra Giambatista, e Valerio di Massa da una parte, e Valerio di Palma dall'altra. La madre di Vincenzio era stata Isabella di Massa, la quale fu figliuola di Gio: Domenico di Massa, e di Porzia di Palma. Era

Era dunque Valerio di Palma congiunto al defunto per mezzo dell'ava materna di costui. Ottavio, e Giambatista all'incontro erangli congiunti per mezzo dell'avo materno, cioè erano della linea stessa, e famiglia de Massa. Pretendea Valerio concorrere come in ugual grado co' succennati di Massa alla successione de' beni materni di Vincenzio.

Scrisse per costoro un ragionato Consiglio Andrea Molfesio. Dimostrò costui, che i congiunti invitati dalla Consuetudine a succedere eran quelli della sola linea materna, cioè gli agnati, e cognati della linea di Massa: Che niun diritto potea su tal successione vantare Valerio di Palma, come colui, che era della linea di Porzia di Palma ava materna, e non già della linea d'Isabella di Massa madre del defunto, dalla quale era la roba a costui pervenuta: E che per cognati a sentimento della Consuetudine, e del Napodano, non dovean sentirsi, che i discendenti da femmine agnate. Dimostrò, che quantunque Valerio di Palma fosse stato più prossimo, pure dalla successione farebbe stato affatto escluso; quante volte gli mancava la necessaria prerogativa della congiunzione nella linea materna; tanto era lontano, che potesse

l'aguaglianza del grado giovargli : Che non si era mutata la linea per lo passaggio della roba dalla madre al figlio ; e finalmente conchiuse , che prescrivendo la Consuetudine di doverfi al defunto succedere colla distinzione de' beni tra le due linee , paterna , e materna ; foltanto Gio: Batista , e Valerio di Massa poteano a tal successione aspirare , come congiunti della linea materna , escluso Valerio , il quale trovavasi fuori di coteffa linea : *Et sic conchiude egli , tam secundum veritatem , quam etiam secundum doctrinam ejusdem Napodani , ut toties superius replicatum est ; attenditur persona matris , nec adest confusio honorum , nec etiam mutatio linea . Et consequenter a primo ad ultimum concluditur , ut omnino judicandum sit in beneficium ipsorum de Massa ; QUUM SINT EX PARTE , UNDE BONA PROVENERUNT , excluso penitus dicto Valerio de Palma (1) .* Non si vuol tralasciare , che il Molfesio scrivendo per li con-

(1) Veggasi il Consiglio 50. del Molfesio impresso nel libro II. de suoi Comenti alle Consuetudini Napoletane .

congiunti della linea di Massa , dice , che nella sua coscienza sembravagli effer vero quel , che sostenea , chiamando l'Ente Supremo in testimonio : *Testor Deum , ut hac mihi videatur veritas.*

Or non può in dubbio recarsi , che sia questo un caso al nostro somigliantissimo. Valerio di Palma non altrimenti , che i Signori Figliola , era congiunto al defunto per mezzo dell'ava materna ; e pretendea concorrere a' beni materni di quello co' congiunti della linea di Massa , cioè della linea della madre di esso defunto , qual farebbe nel caso nostro Floridalba Bombace , i cui diritti si rappresentano dal nostro cliente D. Matteo Mazzone. Or quale fu la decisione del S. C. in quel caso ? Nelle opere del Molfesio non vedesi tal decisione recata : anzi dice costui , *nescio an causa fuerit decisa* ; e noi possiamo aggiungervi , che quando fu tal causa decisa , trovavasi quegli già trapassato ; dappoichè ei si morì nel 1617. secondochè scrisse il P. Silos (1) , e la causa fu decisa nel 1618. Dobbiamo dunque saper gra-

(1) *Histor. Cleric. Reg. lib. III.*

grado al Montano , il quale ci ha recato nelle sue opere la decisione della medesima. Ne fa questi sapere , che a relazione del Configlier Migliore , il quale dal Provenzale vien chiamato lume del diritto consuetudinario (1) e coll' intervento del Configlier de Ponte fu tal causa solennemente decisa , con escludersi i congiunti per parte dell'ava , e coll' ammetterli alla successione Lucrezia di Massa , come più prossima della linea materna : *Existente* , dice il citato Autore , *Commissario Consiliario Jobanne Baptista Meliore fuit prelarata Lucretia de Massa , uti proximior in gradu , & conjuncta Jobanni Vincentio ex linea materna die 7. Februarii 1618. in Banca Sarri (2)*.

Il nostro venerato Contraddittore però conoscendo il peso di tal decisione fatta con serio e maturo esame, crede snervarla col dire , che il S. C. non ammise alla successione de' beni materni di Vincenzo Leganè Giambatista , nè Valerio Massa , per li quali il Mol-

(1) *Observat. 6. ad Consuet. si moriatur n. 10.*

(2) *Controv. 1. n. 38. in fin.*

Molfesio avea scritto quel suo Consiglio ; ma sì bene Lucrezia di Massa come più prossima in grado tra' contendenti .

A comprender però quanto sia vano cotesto argomento, basterà fare la seguente riflessione . La causa non fu decisa a tempi del Molfesio , ma lunga stagione dopo , che egli avea scritto . Nel suo Consiglio disteso per detta causa fa egli menzione de' contendenti , che erano in giudizio , cioè di Giambatista , e di Ottavio di Massa da una parte , e di Valerio di Palma congiunto per mezzo dell'ava dall'altra . Di altri non fa egli menzione . Or se il S. C. il quale decise sì fatta causa molto tempo dopo , che il Molfesio avea scritto , ammise alla successione Lucrezia di Massa , l'ammise forse , perchè era questa succeduta a' diritti di Ottavio , e di Giambatista ambedue della linea materna .

Il dirsi , che fu ammessa , perchè forse era in terzo , o in quarto grado distante dal defonto , e per conseguenza più prossima de' contendenti succennati , i quali erano in quinto grado , non persuaderà certamente chicchessia ; giacchè non è da credere , che il congiunto per parte dell'ava cioè Valerio de Palma ,
e gli

e gli stessi congiunti della linea di Massa fossero stati così ardimentosi a proseguire sì fatta lite, che meritò una seria, e rinomata decisione del S. C., quando fosse in giudizio comparso persona della linea materna più prossima in grado al defunto, alla quale di necessità dovea la successione deferirsi.

Confermasi quanto noi diciamo per quel, che lasciò scritto il Montano. Volea questi dimostrare, che alla successione de' beni materni son da preferirsi sempre i congiunti della linea della madre, in esclusione di coloro, che sono della linea dell'ava. Quindi si vale delle autorità di molti Scrittori, e fra queste di quella del Molfesio, secondo la quale dice essersi ben due volte giudicato da' nostri Tribunali: *Ex his patet*, egli dice, *decisionem factam in dicta causa Comitissæ S. Valentini non pertinere ad nostram facti speciem* (1) *quo fit ut cum pro prima opinione, scilicet pro proximioribus ex parte matris habeamus verba Consuetudinis si quis, vel si qua, habemus claram glossæ intentionem supra explicatam, habeamus*

(1) Di questa decisione tornerà luogo di parlare più giù.

*mus quoque graves auctores, scilicet Colutium Coppo-
la, Gasparem de Leo, Pisanellum cum sua distin-
ctione approbata a S. R. C. Patrem Molfesum, &
binas res judicatas junta banc opinionem, & etiam
a senatu Lusitano. E per vie più confermare il
suo assunto, reca inoltre la decisione fatta per la suc-
cessione de' beni materni di Vincenzio de Lega colle
seguenti parole: Immo modernis temporibus fuisse sic
quoque judicatum in causa Johannis Vincentii de Le-
ga, in qua fuit disceptatum, an ex mutatione perso-
nae mutetur qualitas bonorum, in qua causa scripsit
P. Molfesius in Consil. 50. n. 39. usque ad 43. sed
non refert, quid fuerit decisum; attamen existente
Commissario Job. Baptista Meliore, fuit praelata Lu-
cretia de Massa, uti proximior in gradu & conjun-
cta Job. Vincentio ex linea materna die septima Fe-
bruarii 1618. in Banca Sarri (1).*

Or non avrebbe certamente il Montano fatto uso di
un tal esempio, quando gli si sarebbe potuto oppor-
re, quel che oggi oppone il nostro Avversario. Ma

G

co-

(1) *Montan. loc. cit.*

comunque vada la faccenda, basta pel nostro assunto, che il S. C. ammise Lucrezia de Massa, *UTI PROXIMIOR IN GRADU, ET CONJUNCTA JO: VINCENTIO EX LINEA MATERNA*. Sono queste le due condizioni, che, come dicemmo fin dal principio di questa scrittura, richieggonsi perchè possa aver luogo la successione consuetudinaria; condizioni, le quali mancano affatto a' Figliola.

L'altra decisione del S. C. è di freschissima data. All'eredità materna di D. Agnello Ciampitelli trapassato nel 1778. concorreato i fratelli delle Donne congiunti al defunto per mezzo della costui madre Teresa delle Donne, ed i Caldora congiunti per parte dell'ava. La G.C. della Vicaria decider non volle in quella occasione l'articolo, se cioè concorrer potessero a' beni materni di D. Agnello Ciampitelli quei della linea rimota, cioè della linea dell'ava, quali erano appunto i Caldora. Quindi nello spedire il preambolo de' beni materni dal S. C. commessole, vi comprese costoro per due delle cinque porzioni; ma per non pregiudicare in menoma parte i congiunti della linea materna, fece la seguente soggiunta:

Verum pro prætensis pro parte dictorum conjunctorum

ex

ex parte matris , an scilicet inspicienda sit proxima, vel remota , sive immediata, vel mediata causa obventionis bonorum ; Et an fratres Caldora indiscriminatim admittendi sint in omnibus bonis maternis, salvis eorum juribus, partes adeant S. C. penes acta hereditatis quondam D. Agnelli Ciampirelli (1).

La Vicaria dunque altro non fece, se non se dichiarar la congiunzion di parentela de' Caldora col defunto. Ma rimise l'esame dell' articolo al S. C. E comechè detto Supremo Tribunale in grado di gravame confermato avesse il decreto della Vicaria contenente moltissimi capi ; volle nondimeno riferbarfi la decisione del mentovato articolo separamente. Onde disse così: *Salvis tamen utriusque juribus in S. C. penes acta hereditatis tempore immissionis in beneficium prædictorum de Caldora pro declaratione, an eis debeat pro duabus portionibus etiam in bonis ex hereditate quondam Nicolai delle Donne (era questi l'avo materno) Et ex utraque linea perventis quondam D.*

G 2

The-

(1) Il processo di tal causa esiste presso lo Scrivano Albini in Banca di Graziano.

Theresia ipsius filia, matri defuncti D. Agnelli Ciampitelli.

I congiunti però della linea materna proponendo il gravame avverso di cotesto decreto, dimandarono, che il S. C. immantinenti decidesse, senza aspettar il tempo della immessione, di non competere diritto alcuno a' Caldora su i beni da Teresa delle Donne pervenuti al figliuolo di lei D. Agnello Ciampitelli. Fu la causa nel 1781. precedente un serio, e maturo esame, decisa. Nella decisione intervennero, oltre a' Ministri della Ruota, tre aggiunti per ogni verso rispettabilissimi. E la decisione fu concepita ne' seguenti termini: *Suspensio decreto S. C. quoad decretum praebuli praedicti quondam D. Agnelli Ciampitelli pro binis portionibus interponi ordinatum in beneficium fratrum de Caldora, terminus eodem decreto datus etiam currat &c. Idemque praeditatum decretum quoad bona etiam sita intra districtum huius Civitatis praefato D. Agnello perventa a matre, vel ab aliquo ex linea materna, exequatur pro nunc in beneficium supradictorum magnificorum Ciampitelli. (eran. costoro cessionarj de' Fratelli delle Donne.) pro tribus ex sex portionibus, & reliqua tres pratensa per Illustrem*

Item Marchionem Valva, D. Adeodatum de Marino, & D. Octavianum Valva remaneant sub sequestro.

Si vuol quì notare per la retta intelligenza del trascritto decreto, che questi ultimi, che quivi si accennano, eran discendenti da femmine agnate della famiglia delle Donne. Ed il S. C. non fidossi allora nè pure di ammetterli alla successione de' beni materni di Agnello Ciampitelli in concorso degli agnati della famiglia delle Donne; e quindi ordinò per le porzioni di costoro il sequestro.

I Fratelli Caldora intanto avverso del surriferito decreto produssero le nullità, le quali furono solennemente discusse con due altri ragguardevolissimi Ministri aggiunti; ed il decreto restò confermato.

Or dopo la veridica storia di cotesta causa, si ravvisa certamente qual conto è da tenere della pretensione de' Signori Figliola. Il S. C. in quella occasione non volle nè anche menar buona la pretensione de' discendenti da femmine agnate della linea delle Donne in concorso degli agnati della stessa linea, e sottopose le porzioni a costoro spettanti ad un sequestro. Quindi con qual coraggio potranno i Figliola nè agnati, nè discendenti da femmine agnate della li-

linea Bombace aspirare alla successione , di cui si tratta? Qual diritto può loro somministrare Faustina Figliola maritata nella famiglia Bombace , per escludere un' agnata di questa linea , la quale è espressamente dalla consuetudine invitata a succedere?

Ma in questo incontro oppone anche il nostro riverito contraddittore , che i Fratelli Caldora possono vantare a lor pro due decisioni , per le quali furono eglino ammessi , cioè una della Vicaria e l'altra del S. C. Vanissima obbiezione ; quando si rifletta , che e nell' una , e nell'altra non fu deciso l' articolo , del quale specialmente si trattava ; articolo , che venne quindi ben due volte deciso solennemente contro de' Fratelli Caldora . Che se poi la pretension di costoro fu sottoposta a termine ordinario , fa ognuno , che il termine per istile de' nostri Tribunali non denegasi a qualunque stranissima pretensione .

Ecco dunque come il S. C. ha trattato i congiunti per mezzo dell' ava , allorchè han preteso costoro di concorrere alla successione de' beni materni co' congiunti al defunto per mezzo della madre . Ha sempre il suddetto ragguardevolissimo Tribunale escluso quelli
ed

ed amMESSo questi, perchè tale è la mente dello Statuto, perchè così il medesimo è stato tutto di interpretato e qui, ed altrove, ove esso ha vigore; e perchè questa è la dottrina comunemente ricevuta nella cattedra, e nel Foro.

C A P. III.

Si dimostra, che gli argomenti tutti, i quali si propongono dal nostro Contraddittore giovano di molto al nostro assunto.

ORa entriamo senza dubbio in uno spinoso sentiere, ove ci trae il nostro valente Contraddittore. Egli per sostenere un assunto non favorito dalla legge, nè dal foro, ha dovuto calcare strade non da altri battute; di modo che avrebbe ben potuto dire quel, che Lucrezio, nel dar cominciamento al suo quarto libro della Natura delle cose, di se disse: *Avia Pieridum peragro loca nullius ante Trita solo*. Quindi a menare avanti la sua impresa, ha dovuto egli dire, che non si è finora ben capito il Napodano; che in grossolani errori sia miseramente caduto il de Rosa; e si-

e finalmente che il Molfesio sia stato un Frate allevato nel chiofiro più sofista, che ragionatore . E comechè l'un di quefii due , cioè il de Rosa abbia meritata la fima univerfale del Foro , e l'altro gli elogj del Toppi , e del famofo nofiro Pietro Giannone (1) pur tuttavolta non han potuto sfuggire la terribile sferza del nofiro acutiffimo Contraddittore . Nè potea effer altrimenti fe l'opinare di tutti e tre i fuccennati Scrittori , i quali fono fiali femprie riputati i migliori interpreti delle noftrè Confuetudini , è a dirittura oppofio al fuo novello fiftema . Noi dunque in quefio capitolo rifponderemo agli argomenti , che il nofiro venerato contraddittore col fuo fecondiffimo ingegno ha faputo escogitare per foftenere il fuo affunto . Ma proteffiamo di non volerlo fequire nelle quifioni , che crediamo alquanto rimote dall' oggetto prefente . Nè quefio agio abbiamo , nè quefio tempo . Senzachè crederemmo di peccare *in pubblica commoda* , trattenendo i faviffimi , e pur troppo occupati Miniftri , i quali la prefente caufa han-

(1) Ifforia Civ. del Regno di Napoli *lib. XXI. c. 7.*

hanno a decidere, in accademiche quistioni.

Il nostro riverito Avversario impiega buona parte della sua Scrittura a dimostrare, che la voce *proximiores* della Consuetudine non comprenda i soli agnati, ma i cognati altresì. Ciò da noi non si nega: si sostiene però come un assioma indubitato, che i cognati a poter alla successione consuetudinaria aspirare, debbano esser di necessità discendenti da femmine agnate della linea, cui i beni debbon ritornare; perchè altrimenti non potrebbero dirsi *de linea patris, vel matris*. Si è ciò da noi dimostrato a sufficienza nel primo capitolo di questa scrittura; ma ora vogliamo riconfermarlo cogli stessi luoghi degli Autori citati dal nostro degno Contraddittore. Dice egli, che il Napodano, avendo proposta la domanda, se la Consuetudine colla parola *proximiores* avesse dinotato gli agnati; rispose con una negativa; e ne recò l'innegabile pruova tratta dagli esempj: *Sed videtur quod non; nam ex parte patris possunt esse & cognati, ut descendentes ex amita, quæ fuit soror patris, item descendentes ex magna amita, quæ fuit soror avi, item descendentes ex sorore patrueli defuncti; qui omnes sunt proximiores ex parte patris, & tamen sunt*

H

sunt cognati, ex qua per foeminas coniunguntur (1).

Or non si può dubitare per le parole *ex parte patris*, che quì rechi il Napodano un esempio per la successione a' beni paterni, e dice, che a questa possano aspirare anche i cognati: ma quali cognati? *Descendentes ex amita, ex amita magna, ex sorore patrueli*. E non son costoro discendenti da femmine agnate? *L' amita* cioè la sorella del padre, *l' amita magna*, o sia la sorella dell'avo paterno, *la sorella patruela*, cioè la figliuola del *patruo* son certamente femmine agnate della linea paterna.

Siegue dopo del Napodano un' autorità di Muzio Antonio Grossi anche Interpretre delle nostre consuetudini, ne' seguenti termini: *Qua de re hic non curatur de agnationis, & cognationis differentia, quum possint esse proximiores defuncto descendentes ex amita, vel descendentes ex sorore patrueli, qui omnes dicuntur cognati, quia per feminas conjunguntur, & nihilominus succedunt, quum sint proximiores* (2). Fa men-
zione

(1) *Ad dictam Consuet. n. 168.*

(2) *Ad Consuet. si quis vel si qua adnot. VII. n. 4. & 5.*

zione costui de' discendenti dall'*avita*, e dalla sorella *parructa*, i quali sono discendenti da femmine agnate della linea paterna.

Dello stesso conio sono le autorità del de Rosa, e del Montano, e i molti esempj di cose giudicate, che si rapportano dal nostro Contraddittore; dimodochè non rimane luogo a dubitare, che i cognati a poter succedere in forza della Consuetudine, debbano necessariamente esser discendenti da femmine agnate della linea, cui succeder si vuole; giacchè altrimenti non possono dirsi *de linea*. Quindi crediamo a proposito conchiuder colle parole dello Scoppa: *Ad hoc, ut quis possit dici conjunctus alicui ex parte patris, oportet, ut habeat vinculum agnationis, seu derivationem ab aliquo, qui sit in illa linea paterna, QUE PLANE PER FEMINAM HAUD AGNATAM NDN FORMATUR; NAM UT DICATUR DE LINEA NECESSE EST, UT AB EODEM STIPITE DESCENDENTIAM HABEAT* (1). Ed ecco, che da noi non si confonde, come dal degno Contraddittore si asserisce, la famiglia, che abbraccia i soli agnati, colla

H 2

li.

(1) Scopp. ad controver. Meelin. cap. 49. n. 59. tom. II.

'linea, la quale comprende agnati, e cognati. Noi abbiam sostenuto, e sosteniamo col sentimento della Consuetudine, colla interpretazione data a questa da tutti gli Scrittori, e colle decisioni de' nostri Tribunali, che i cognati a poter succedere debbon necessariamente dimostrare la loro discendenza da femmina della famiglia, perchè altrimenti non possono giammai dirsi della linea paterna, o materna. Or se cotesta condizione manca a' Figliola, stranissima certamente dee la loro pretensione riputarfi. Ma si vada oltre.

Il nostro Contraddittore per dimostrare, che i suoi Clienti sieno della linea materna di Felicia de Turri, ricorre alla legge decima del Digesto sotto al titolo *de gradibus, & affin.* Ci dice che nel paragrafo undecimo di quella legge il Giureconsulto Paolo comincia a fare la numerazione de' gradi, donde è composta la linea: Che nel paragrafo sedicesimo della stessa legge si numerano le persone del quinto grado, che giungono fino a centottantaquattro, fra le quali noveransi il figlio, e la figlia dell' *avunculo magno*, cioè il figlio, e la figlia del fratello dell'ava, o sia il nipote, o la nipote *ex filio del proavo*, o della
proa-

proavia , che sono il consobri-
no del padre o della madre , e che in cotesto gra-
do ritrovandosi i Figliola , cioè essendo consobri-
ni di Fortunata Bombace madre di Felicia , sieno
perciò a questa congiunti di quinto grado *en linea
materna* .

Or tutto sì fatto ragionamento non altro ci può dimostrare,
se non se, che i Sig.Figliola sieno congiunti a Felicia in
quinto grado: e questo da noi non si nega. Ma non
potrà giammai dimostrare, che sieno essi della linea
materna di Felicia, alla quale linea prescrive la no-
stra Consuetudine, che i beni faccian ritorno. Di fat-
ti chi non vede, che in quella legge del Giurecon-
sulto Paolo, la quale si cita, si numerano soltanto i gra-
di di cognazione, ma non già le linee? Ed o quanti
assurdi nascerebbero dal crederli altrimenti! Si confi-
nerebbero in una linea sola tutte le persone, che
congiunte si trovano nel medesimo grado. E che sia
così, di leggieri si raccoglie dalla stessa legge. Quivi
il succennato Giureconsulto comincia la numerazione
dal primo grado in su, nel quale trova due persone, il
padre cioè, e la madre: *Primo gradu cognationis sunt
sur-*

fursum versum duo, pater, & mater (1). Or il padre, e la madre sono certamente di due linee diverse, non appartenendo un coniuge alla linea dell'altro, comechè il Giureconsulto gli trovi nel grado stesso. Novera nel secondo grado l'avo paterno, e l'ava paterna, l'avo materno, e l'ava materna. Donde si segue, che essendo diverse le linee di ciascun de' coniugi, e diverse le linee di ciascun padre di famiglia, i congiunti del secondo grado trovar si debbono in quattro linee diverse, cioè nelle linee dell'avo paterno, e materno, e nelle linee dell'ava paterna, e materna. Così di mano in mano vengonfi a moltiplicare le linee coll'andar avanti nella numerazione de' gradi.

Questo però, che noi diciamo, vie più si conferma da ciò, che avea detto Paolo nella legge antecedente cioè nella legge nona: *Ex superiore autem, & secundo gradu transverse lineæ pendent, quas omnes latiore tractatu habito in librum singularem continemus.* Ed ecco un'altra quantità di linee diverse tra loro, che col numero del più il Giureconsulto appella *linee*


(1) §. 12. d. 1.

noe traversali. Queste linee traversali, le quali sono molte cominciano la loro dipendenza dalla linea superiore, e non prima del secondo grado di essa.

Vediamone l'esempio nelle persone di questo secondo grado di linea superiore, secondo la descrizione dello stesso Paolo. *Secundo gradu duodecim persona continentur hoc; avus, hoc est patris & matris pater, item avia similiter tam paterna, quam materna, frater quoque per utrumque parentem accipitur Soror similiter numeratur, ut frater: nepos quoque dupliciter intelligitur, ex filio vel filia matris: idem est & in nepte.* In questo secondo grado si trovano due avi, i quali essendo tutti e due padri di famiglia, formano senza alcun dubbio due linee diverse: Si trovano due avole, le quali non essendo delle stesse famiglie de' loro mariti, appartengono certamente a due altre linee diverse; e già abbiamo quattro linee diverse fra loro. Il fratello e la sorella della parte paterna appartengono alla linea dell'avo paterno: alla quale appartengono ancora il nipote maschio e la nipote femina *ex filio*. Non è così del fratello e della sorella della parte materna; questi apparterranno alla famiglia del padre loro, e quindi formeranno una quin-

quinta linea : ed altre linee si formeranno dal nipote maschio , e dalla nipote femina *en filia* , la quale potendo avere diversi mariti , procrear può figli appartenenti a diverse linee ancora (1).

Ed ecco dimostrato apertamente , come le persone situate da Paolo nel secondo grado di parentela appartengono almeno a sei linee diverse : onde accade , che sicuramente dee riputarfi falsa quell' asserzione , per la quale



le si vuole, che sieno d'una stessa linea tutti quelli, che appartengono ad uno stesso grado: perchè alcuni appartengono alla stessa linea, ed altri a linee tutte diverse.

Or di tante linee e sì diverse ragiona forse il G. C. Paolo nella legge decima? Certamente che no. Il nostro Contraddittore però sostiene l'opposto, perchè crede, che la detta legge contenga l'intero trattato mentovato da Paolo nella legge a questa antecedente colle parole: *Ex superiore autem, & secundo gradu transversæ lineæ pendent, quas omnes latiore tractatu habito in librum singularem conteximus. Coteso libro, egli dice, ci è stato conservato da Triboniano nella legge 10. D. de grad. affin. & nom. eor.* Ma si persuada, che la legge decima è un frammento di quel Trattato; frammento, nel quale di gradi soltanto si parla, e non di linee.

Il suddetto libro esistea intero a tempo del Cuiacio, secondochè costui riferisce per testimonianza di colui, che il possedea (1). Ed il dottissimo Binkerfoek di-

I

ce,

(1) *Cujac. observ. lib. VI. c. 40.*

ce, ch'egli desiderava ardentemente di osservarlo, per togliersi così alcuni dubbj, che su quella legge, o sia su quel frammento gli eran fatti: *Inrelligis Paulus, non sue parole, Librum singularem, quem scripsit de gradibus, & adfinibus, & nominibus eorum, e quo superest unica l. 10. h. t. Eius librum adhuc extare integrum ex testimonio possessoris adfirmat Gujacius lib. VI. observ. c. 40. Magni vellem ejus inspiciendi mihi daretur potestas, non alio fine, quam ut constituere possem de quibusdam locis in d. l. 10. quæ nunc me habent valde sollicitum (1).*

Quanto noi abbiam dimostrato colle parole de' giureconsulti Romani, è dimostrato anche coll' autorità del Napodano in ordine alle nostre Consuetudini. **Costui parlando del successore invitato dalla consuetudine all' eredità del defunto, dà la prerogativa al più prossimo di quella linea, onde son venuti i beni, cioè al più prossimo della linea materna ne' beni materni, ed al più prossimo della linea paterna ne' beni paterni. Sic inter eos, qui sunt in EADEM LINEA &**

cx

(1) *Bynkersf. Observat. Juris Rom. lib. V. c. 10. in fin.*

en eadem parte, puta PATRIS, vel MATRIS, habet locum prerogativa gradus (1) ; perchè proximiores dicuntur qui sunt in eadem linea, qua fuit defunctus, & dicuntur proximiores respectu aliarum linearum (2), le quali linee sono diverse, perchè linea est supra, infra, & ex latere (3) secondochè la descrisse Paolo . L' essersi dal Napodano distinto la linea del padre, e della madre, l' essersi distinti i più prossimi d' una linea riguardo alle altre linee, e distinte altresì le linee superiori, inferiori, e collaterali, è chiara dimostrazione, ch' egli comprese la diversità di tutte queste linee ; e comprese perciò, che si può esser congiunto al defonto per via di varie linee secondo il grado, che si occupa.

Ma ci sembra di esserci per troppo trattenuti su questo argomento dell' Avversario, dal quale altro non può ei raccogliere, che quante volte si dovesse a Felicia succedere secondo la disposizione del diritto comune,

I 2

i suoi

(1) *Ad Consuet. si quis vel si qua n. 128.*

(2) *Ib. n. 164.*

(3) *Ibid. n. 237.*

i suoi clienti farebbero più prossimi in grado; ma non potrà mai trarne, che dovendosi alla medesima succedere secondo il diritto consuetudinario, cioè colla distinzione delle linee, e de' beni, sieno essi i successori dalla Consuetudine invitati.

Si dice in terzo luogo dal nostro Contraddittore, che la Consuetudine non ha riguardo all'origine rimota de' beni, ma alla *provenienza* prossima, ed immediata. E perciò, quantunque i beni sieno alla madre pervenuti dall'avo materno del defunto, sì fatti beni nella persona della medesima divennero beni di lei, cioè beni materni. Quindi essendo in seguito a lei succeduto il figlio, e questo trapassato, a tutti i suddetti beni succeder debbono i più vicini suoi congiunti pel lato materno.

A questo varco stavamo noi aspettando il nostro Contraddittore; e crediamo, che la passion della causa non ha gli fatto ravvisare, che cotesto argomento anzichè di giovargli, gli nocca oltremodo. Noi dunque siamo in questo di accordo, che cioè la Consuetudine attende la cagion prossima, e non rimota, affinchè i beni ritornino alla stessa linea, donde al defunto pervennero. E veramente si rileva ciò con
net-

nettezza dalla Consuetudine stessa, la quale prescrive, che a' beni pervenuti al defunto dalla madre, o da altri della linea materna, succedano i più prossimi *ex parte Matris: Præterquam in bonis, quæ obven-
runt defuncto a matre, vel aliquo ex linea materna, in quibus proximiores ex parte matris succedunt.* La prossima ed immediata linea della madre, che i beni al defunto trasmise, ha in mira la Consuetudine, ed i congiunti di questa linea invita essa alla successione. Quindi non eran necessarie, per ciò dimostrare tante autorità di Dottori, e di cose giudicate, quante ne reca il nostro Avversario. Si vegga ora, se tal disposizione della Consuetudine possa importare, che debbansi ammettere alla successione quei della linea Figliola, o pur quelli della linea Bombace. Chi dice cagion prossima, dice senza dubbio linea prossima. A conoscere dice il de Rosa, da quale linea i beni al defunto pervennero, sempre riguardar si dee la persona immediata, dalla quale il defunto i beni ricevette: *Unde statue regulam, quod ad sciendum, a qua linea bona obvenerunt ultimo defuncto, ut possit decidi qui, & cujus linea succedant, semper inspicienda est persona immediata, a qua ipse ultimo defunctus habuit,*
ut

ut veniant proxmiores illius linea (1). Nel caso nostro dunque qual è la persona immediata, dalla quale i beni alla defunta pervennero? Ci si risponderà certamente, Fortunata Bombace. La linea Bombace dunque è la linea prossima, cui i beni debbon ritornare. Ma ricorrendosi alla linea Figliola, chi non vede, che si ricorre ad una linea più rimota, cioè alla linea dell'ava?

Nè ci si dica che la linea Figliola è la linea della madre, cioè la linea prossima; perchè da questa proposizione nascerebbe un assurdo insopportabile. Dimandiamo noi se la linea Figliola è la linea della madre, la linea Bombace quale linea farà? Non si potrà negare, che sia pure la linea materna di Felicia. Avremmo dunque due linee materne della defunta, cioè la linea Figliola, e la linea Bombace; il che sarebbe un assurdo. Non si può mettere in dubbio dunque, che la linea Figliola sia la linea dell'ava materna, e che la linea Bombace sia la linea materna; e per conseguenza quella più rimota, e que-

(1) *Ad dict. Consuet. n. 398.*

questa più prossima .

Ma non ricorrete voi all'avo materno , cioè a Giuseppe Bombace , ci si potrà dire , per formare lo stipe della linea ? Dunque ricorrete alla linea rimota dell'origine de' beni . Questo è un equivoco che volontariamente si vuol prendere . Se Fortunata madre di Felicia non fosse della famiglia Bombace , e da noi si ricorresse a Giuseppe Bombace , dal quale furono i beni in origine tramandati ad essa Fortunata , in questo caso valevole sarebbe l'argomento de' Signori Figliola . Ma quante volte Fortunata è della linea Bombace , ricorrendosi da noi a Giuseppe padre di lei per dimostrar la congiunzione nella linea Bombace , si viene a ricorrere alla stessa linea di Fortunata , e non già a linea diversa , o più rimota . Sembra dunque dimostrato , che prescrivendosi dalla Consuetudine di doverli attendere l'*abvenzione prossima* , gl'invitati a succedere sien quelli della linea Bombace , dalla quale i beni al defunto immediatamente pervennero , e non mai quei della linea Figliola , che è linea diversa , e più rimota .

Ed in vero è egli indubitato , che la linea della *abvenienza* de' beni , di cui si tratta , sia la linea Bombace .

bace , perchè Fortunata Bombace fu colei , che quelli trasmise a Felicia . Se dunque debbon cotesti beni ritornare alla linea della *obvenienza* , cioè alla linea , dalla quale detti beni uscirono , i Signori Figliola per poter a' medesimi succedere dovrebbero dimostrare di aver essi grado in quella linea . A buon conto dovrebbero essi trovarsi nella linea Bombace , ed in questa linea vincer colla prerogativa del grado gli altri concorrenti . Or dimostrino i Signori Figliola di esser nella linea Bombace , che noi daremo *manus vietus* . Ma fintantochè ciò non dimostreranno , come non possono affatto dimostrarlo , invano aspireranno alla successione di quei beni , cui non sono nè dalla legge , nè dalla testatrice chiamati .

Rendesi ciò sempre più manifesto , allorchè si riflette , che quando i beni di Giuseppe Bombace a Fortunata di lui figliuola si trasmisero , la linea non mutossi affatto , perchè passarono quei beni a persona della sua agnazione , e discendenza : *Nam si succedens* , dice a tal proposito il de Rosa , *est ejusdem agnationis cum defuncto , puta si a patre transeant bona in filios , & nepotes ejusdem agnationis descendentes , vel a fratre transeant bona in fratres , vel in patruos agna-*

gnatos; tunc linea non mutatur, quia omnes & ultimus reperitur ejusdem agnationis, & linea, & in successione de isto jure patrio proximior ejusdem lineae ultimi morientis praefertur (1). Quando dunque i beni da Giuseppe Bombace passarono a Fortunata (a patre in filiam) la linea Bombace non mutossi, perchè era la figlia ejusdem agnationis, & lineae.

Ma nè pure mutossi la linea, quando i beni da Fortunata passarono a Felicia, per la ragione, che la linea non si muta per una sola *transmissione* in altri di diversa famiglia: *Si vero succedens dice il citato de Rosa, est diversae agnationis, & diversae familiae, ut puta filius successit matri (e noi diremmo Felicia successit Fortunata) frater vel soror uterina successit fratri &c. Et tunc per unam manus mutationem, & per unicam successionem non mutatur linea, & apud primos successores remanebunt bona de linea matris vel fratris (2).* Rimafero dunque i beni passati da Fortunata a Felicia *de linea matris*, cioè della stessa linea Bombace, la quale, per ciò che abbiamo detto,

K non

(1) *Ad d. Consuet. n. 397.*

(2) *Loc. cit. n. 397.*

non si mutò con tal passaggio .

Ciò premesso , noi ragioniamo così : Il Napodano (1) , e tutti gl' interpreti della Consuetudine suddetta , seguendo per altro la mente della medesima , dicono , che colui , il quale vuol succedere debba essere necessariamente il più prossimo *in illa linea , in qua fuit defunctus* . Or per rispetto a beni materni in quale linea , era la defunta Felicia ? Nella linea Bombace certamente , la quale come abbiamo testè ravvisato non cambiassi giammai . Fa d' uopo dunque , che i Figliola a poter succedere dimostrino di essere *proximiores* nella linea Bombace , che è appunto quella linea *in qua fuit defuncta* rispetto a beni materni . Ma se ciò non possono dimostrare , chi non vede quanto ingiustissima sia la lor pretesione nel voler escludere il nostro Cliente , il quale rappresenta i dritti della persona più prossima di quella linea , nella quale la defunta ritrovavasi ?

Che diremo dunque del finto preambolo di Stefano Zaccchia spedito dal nostro Contraddittore , per combattere

(1) *Napod. ad d. Consuet. n. 164.*

ter mostri ideali, e per rilevar quegli assurdi, i quali affatto non vi sono, ammettendosi il nostro cliente alla successione, di cui si tratta? Sarà quello un lavoro del suo fecondissimo ingegno, ma non potrà alcun giovamento recare a' suoi Clienti.

Ma passiamo ad un caso rapportato dal de Rosa, che dal nostro Contraddittore si crede, ma invano, che possa favorire al suo assunto. Tizia avendo beni paterni, dota la sua figliuola Mevia con questi beni. Muore Tizia, e di là a poco Mevia, senza lasciar di se prole alcuna. Alla successione della dote di Mevia aspira Sejo fratello uterino di Tizia dotante; ed aspirano pure i più prossimi del lato paterno di Tizia, i quali sostengono appartenere loro la dote di Mevia, perchè a costei costituita da' beni paterni. Il caso vien dal de Rosa deciso a pro del fratello uterino; perchè quantunque fosse vero, che dal padre costei beni a Tizia pervennero, pure a Mevia non pervennero dall'avo, ma sì bene dalla stessa madre. Onde dovendosi nella distinzione de' beni considerar l'origine prossima, ed immediata, la dote di Mevia considerar si dovea come materna; e per conseguenza alla successione della medesima am-

metterfi dovea il fratello uterino della madre, come il più prossimo della linea materna.

Or dal caso esposto, altro non può ricavarfi se non se, che nella successione consuetudinaria si debba attendere l'origine prossima, ed immediata della *pervenienza* de' beni, e non già la rimota. E siccome il fratello uterino della madre, dalla quale i beni alla figlia pervennero, e il più prossimo della linea materna, così quegli viene alla successione ammesso in esclusione degli altri. Gli uterini tra loro non hanno altro attacco, che per la madre; quindi è che la linea de' medesimi prender si dee di necessità dalla madre loro, dalla quale essi dipendono. Ed è questo il 'solo caso', nel quale la donna si considera come cagione efficiente della linea de' suoi figliuoli. Ciò era stato antecedentemente avvertito dallo stesso de Rosa, allorchè disse, che i fratelli uterini tra loro succedonfi ne' beni materni, perchè son figliuoli della stessa madre, e conservano la linea di lei: *Nam frater uterinus Matris Caii, est in eadem linea cum Matre Caii, quia ambo descendunt ex eadem matre. ET QUIA CONJUNCTIO FIT PER MATREM, ideo iste frater uterinus*

nus dicitur proximior ex linea materna Caii (1).

Non può dunque in modo alcuno giovar l'esempio soprarrecato a' Signori Figliola . E che forse sono essi fratelli uterini di Fortunata Bombace? In questo caso, quando cioè fossero fratelli uterini di costei , potrebbero essi dire coll' autorità del de Rosa di essere della linea materna di Felicia de Turri .

Quel , che finora si è detto , si può applicare alla decisione di Matteo degli Affitti , che si reca pur dall'avversario . Avea una donna lucrato l'antefato in usufrutto ; ma in luogo del medesimo per convenzione le fu dato un fondo in proprietà . Passò quindi colei a seconde nozze , avendo già una figlia del primo matrimonio . Procreò altra figlia col secondo marito , e venendo a morte lasciò eredi ambedue le suddette sue figliuole . Di là a poco trapassò la figlia del primo marito . Pretendevano i più prossimi *ex patre patris* quel fondo , che per l'antefato era stato dato alla madre , perchè *ab origine* era il medesimo provenuto dal padre della defunta . Opponeasi la sorella uterina sostenendo , che dovendosi riguardar l'origine prossima ed immediata , si dovea quello considerare ,

co-

(1) *L. cit. n. 383.*

come roba materna , perchè dalla madre tramandato immediatamente alla defunta : e che essendo essa sorella uterina di costei, era perciò la più prossima della linea materna , e per conseguenza quella che era chiamata dalla Consuetudine a succedere . Il S.C. decise a pro della sorella uterina (1).

Or tanto l'esempio del de Rosa rapportato , quanto la decisione mentovata dimostrano , che nella successione consuetudinaria si debba riguardar la cagion prossima, e non rimota della *provenienza* de' beni . Cosicchè se i beni son paterni, alla successione possono aspirare soltanto quei della linea paterna , e non altri di linea diversa , o più rimota ; se per l'opposto i beni son materni non altri possono succedervi, che i congiunti della linea materna . Di fatti perchè nella decisione dell' Affitto fu ammessa la sorella uterina nella successione di quel fondo immediatamente all'altra sorella pervenuto dalla comune madre? perchè si ebbe per vero , che la sorella uterina fosse la più prossima *ex parte, ex linea matris*. Ma noi confessiamo di non capire a qual oggetto siesi proposto da' Signori

Fi-

(1) *Decis.* 127.

Figliola cotesto argomento , il quale come sopra dicemmo , non può giovare , ma nuocer loro indubitatamente . Essi mentre dicono , che attender si debba la cagion prossima , o sia la linea prossima della pervenienza de' beni ; ricorrono nello stesso tempo non alla linea prossima , la quale fu la linea Bombace , ma ad una linea più rimota , che non ha niente di comune colla linea Bombace , dalla quale i beni immediatamente alla defunta pervennero . Ma sia pure qual si voglia l'oggetto , che hanno essi avuto in mira , a noi basterà di aver dimostrato , che tal di loro argomento giovi oltremodo al nostro assunto .

Ma se dagli argomenti fin qui addotti dal nostro Contraddittore niun vantaggio posson trarre i Signori Figliola ; molto meno potran vantaggio essi ricavare dal caso del Reggente Rovito , che si reca . Trapassato il Principe di Solmona Orazio della No senza lasciar di se figliuoli , e senza testamento , alla materna eredità di lui concorse la zia materna , D. Beatrice Guevara , e la Contessa di Saponara ava materna . Il Rovito scrisse un suo Consiglio (1) a pro dell'ava,

(1) *Consil.* 100. tom. I.

ava, sostenendo, che questa doveva alla zia preferirsi: ed avea forse, e senza forse giustissima causa. La nostra Consuetudine non parla affatto della successione degli ascendenti (1). Quindi non essendosi fatto alcun cambiamento al diritto comune dalle nostre leggi municipali, in forza di esso doveva l'ava succedere in esclusione de' collaterali; perchè gli ascendenti sono a questi preferiti, tranne se concorressero fratelli, o forelle, i quali cogli ascendenti stessi si ammettono (2). Per questa ragione disse il Napodano, che a' collaterali gli ascendenti si preferiscono, perchè questi son dalla legge in secondo luogo, cioè dopo de' discendenti, chiamati a succedere: *Similiter pone, quod sit controversia inter lineam ascendentem & collateralem. Nam tunc præferuntur ascendentes, quorum est secunda causa* (3).

Ed ecco perchè il S. C. nel decidere la causa della successione di Giulio della Tolfa, ammise la Contessa di S. Valentino ava paterna, ed escluse il *patruo* del

(1) Veggasi il Provenzale sulla detta Consuetudine.

(2) *Auth. Defuncto C. ad Senatusconsultum Tertyll.*

(3) *Ad D. Consuet. n. 153.*

del defunto , secondochè attesta lo stesso Rovito in quel suo Consiglio ; perchè cioè era quella ascendente , la quale per diritto vincer dovea il collaterale nella successione .

Posto ciò ben si ravvisa l' abuso che fa il nostro Contraddittore del seguente luogo del Napodano : *Pone sic casum ; decessit quis superstitibus avo , vel avia , proavo , vel proavia paternis , superstitibus etiam sibi avo , vel avia , proavo , vel proavia maternis , & sic de aliis sursum . Queritur quis ordo succedendi liberis non tantibus ? Respondeo , quod avus , vel avia paternus praefertur proavo , vel proavia paternis , ac avo , & avia , ac proavo , & proavia maternis in bonis omnibus defuncti ; praterquam in bonis , quae obvennerunt eidem defuncto a matre , vel a linea materna , in quibus succedunt avus , & avia materna , & ceteri ascendentes secundum gradum , & sic inter eos qui sunt in eadem linea , & en eadem parte puta patris , vel matris habet locum praerogativa gradus , ut hic in verbo pronimiores (1) .* Or preferendo il Napodano ,

L

(1) *Loc. cit. n. 129.*

dano, si dice dal Contradittore, l'avo, e l'avola materna ne' beni materni all'avo, ed all'avola paterni, si scorge, che l'avola materna sia della stessa linea materna.

Da quel, che in breve abbiamo di sopra notato, si comprende, quanto mal si adatti cotesto luogo del Napodano al caso presente. Di fatti non parlando la Consuetudine della successione degli ascendenti; e dovendosi quindi la medesima regolar col diritto comune, non poteva altrimenti dire il Napodano; cioè escludere gli ascendenti, e preferire i collaterali, i quali niun diritto possono vantare, premessa l'esistenza di quelli. Questa è dunque la ragione, perchè a' collaterali le ave si preferiscono, e non altra. Ma può da ciò seguire, che trattandosi di successione di collaterali, i congiunti dell'ava, i quali sono sempre fuori la linea di colui, cui si vuol succedere, si debbano alla successione ammettere, contro il sentimento della Consuetudine? Sicuramente che no. Mal si adatta dunque cotesto luogo del Napodano al caso presente. Noi trattiamo un caso di successione di laterali, che dal Napodano si disse ordine del tutto nuovo di succedere, perchè niente conforme al diritto Romano.

no. Questo ordine di succeder regular, si dee col nostro particolare Statuto, il quale prescrive, che i beni tornino agl' individui di quella linea, donde sono usciti. Non può dunque trarsi argomento dalla successione degli ascendenti, che dal dritto comune prende sua norma a quella de' collaterali, la quale prende sua regola dalla nostra Consuetudine. Ma tutto ciò fu apertamente notato più giù dallo stesso Napoletano, il quale dice di aver luogo quanto avea egli detto rispetto alla successione degli ascendenti, soltanto nell'esistenza di questi: **ET HOC SI SOLI PARENTES SUNT** (1).

La decisione rapportata dal Panfuto, che si reca dal nostro Contraddittore, altro non ci dimostra, che nella successione consuetudinaria riguardar si debba la cagione immediata della *obvencenza* de' beni, e non già la *mediata*, o sia rimota; e che per conseguenza se i beni immediatamente dalla madre passarono alla figliuola, alla morte di costei debbono alla linea materna ritornare, tuttochè in origine tali beni non sieno materni.

L 2

(1) N. 130.

terni . Ciò , come abbiain sopra dimostrato , non nuoce , ma giova oltremodo al nostro assunto ; perchè altro non pretendiamo noi , che i beni materni di Felicia ritornino alla linea Bombace , perchè a lei trasmessi immediatamente da un individuo di cotesta linea , quale appunto si fu la madre di lei Fortunata Bombace . Ma adagio , che egli è riuscito finalmente al nostro Contraddittore di ritrovare uno Scrittore , il quale abbia sostenuto la ragione de' congiunti per parte dell' ava . Questi è , secondochè egli dice , il Canonico de Luca , il quale difese una congiunta per parte dell'ava , che pretendea la metà consuetudinaria contro l' erede scritto . E pure più riflessioni son da farsi su cotesto caso . Colui che scrivea da Avvocato per la congiunta per parte dell'ava , difendea costei contro il marito erede scritto dalla moglie . Non esisteano affatto congiunti della linea materna , i quali avrebbero potuto giustamente opporsi a colei , ed all' erede scritto ; e finalmente non si ravvisa quale fusse stata la decisione di quella causa , la quale Dio sa qual esito avesse avuto (1) . Ma che dirà il nostro Contraddittore , quando si vedrà anche dal de Luca abbandonato ? Questi nel corso
dalla

(1) *De Luca de linea legal. art. 3. n. 42.*

dalla sua opera de *Linea legali*, e propriamente nel libro II. , scrivendo per la verità sostenne quel che tutti gl' altri aveano insegnato , cioè che per *proximiori ex parte patris , vel matris* non si possono intendere , che gli agnati , o i discendenti da femmine agnate ; ma non mai coloro , i quali sono congiunti al defunto per mezzo di femmine maritate nella di lui linea paterna , o materna : *Contrarium dicitur*, son sue parole , *quod proximior ex parte patris non possit intelligi nisi de agnatis , vel de his , qui a feminis agnatis descendunt , in quorum numero sunt filii amite , que est patris soror , seu filii sororum avi , aut proavi , que amita magna , aut proavia dicuntur . NON AUTEM DE HIS , QUI EIDEM PATRI , AVO , AUT PROAVO CONJUNCTI SUNT PER FEMINAS CUM ILLIS NUPTAS ; ET NON POSSIT DICI DESCENDENS PER LINEAM PATRIS , DUM PERSONA , PER QUAM JUNGITUR IPSI PATRI , AUT AVO NON ERAT EJUSDEM AGNATIONIS , ut declarat Napodanus in Consuet. si quis vel si qua verbo ex parte patris n. 167 (1).*

L 3

Fi.

(1) *De Luca de linea legali lib. II. artic. 5. n. 4. in fin.*

Finalmente non dobbiamo nè punto, nè poco brigarsi della decisione data fuori dal S. C. come si dice dal nostro Contraddittore, per la successione Consuetudinaria della vedova Teresa Barile. Con essa si vuole, che fossero stati ammessi alla successione tanto i congiunti alla defunta per mezzo dell'avo paterno, quanto i congiunti per mezzo dell'ava; dappoichè erano essi in ugual grado. Non dobbiamo di tal decisione brigarci, noi dicevamo, perchè si cita un processo, il quale non esiste affatto presso lo Scrivano, che ci si dinota. Quindi è che non possiamo sapere quale fosse stato l'attacco di parentela de' contendenti; e molto meno ci può esser noto, se tal decisione passata sia in cosa giudicata, o se avverso di esso pende ancora gravame alcuno.

Questi sono gli esempj, e le decisioni rapportate dal nostro contraddittore per sostenere il suo assunto, e su di queste sonosi formati diversi alberi; alberi o quanti infruttiferi per li suoi clienti!

CAP.

C A P. IV.

*Si dimostra, che niun diritto hanno i Signori Figliola
di succedere a' beni fuori del distretto.*

NON avremmo dovuto curarci dell'ultima opposizione de' Signori Figliola; tanto essa è frivola, ed insufficiente. Ad ogni modo perchè non rimanga obiezione senza la dovuta risposta, stimiamo a proposito in poche parole manifestarne l'insufficienza. Dicono essi che i beni fuori del distretto sono loro dovuti, perchè più prossimi in grado, e per conseguenza a questi invitati dalla Novella 118. dell'Imperator Giustiniano.

Ma ricordianci, che Felicia de Turri non si morì *abintestato*, ma sì bene con testamento. E tanto è ciò vero, che la G. C. della Vicaria spedì il preambolo di Felicia *ex testamento*. Ricordianci altresì, che de' beni fuori del distretto avea la defunta facoltà di disporre; come di fatti ne dispose a beneficio del successore legittimo ne' suoi beni materni, e DELLA LINEA MATERNA colle seguenti parole: *Istituisco ne' miei beni materni, e della linea materna il mio successore*

cessore legittimo negli stessi beni materni, e della linea materna. Colui dunque che Felicia de Turri destinò per erede de' suoi beni materni, dee aver la qualità di esser della linea materna di lei. Quindi ritrovata una volta costesta persona nella linea materna, non potrà negarsi, che a lei l'universale successione di sì fatti beni si appartenga per giudizio della testatrice, la quale non disegnò altra persona da dover esser erede in tutti i suoi beni materni fuori di questa. Qualunque altra persona dunque, la quale si fatta qualità non abbia, di esser cioè il più prossimo nella linea materna di Felicia, che come dimostrammo è la linea Bombace, non ha diritto di aspirare alla sua successione de' beni materni; ed altrimenti facendo opererebbe contro la volontà della defunta.

Ma si dice: Siccome il legittimo successore de' beni materni *intra districtum* è il *proffimior ex parte matris*, così il legittimo successore negli stessi beni *extra districtum* è il *vicinior gradu* fra tutti i congiunti, e per conseguenza i Signori Figliola. E pure non è così. Felicia de Turri usando della facoltà che avea di disporre de' beni materni fuori del distretto, volle che a questi succedesse il successore legittimo della sua

fua linea materna. Colui dunque, che dee a Felicia succedere nei beni materni, dee di necessità essere il più prossimo in grado della sua linea materna. A buon conto volle espressamente la testatrice, che la disposizione dello Statuto si estendesse anche su i beni *extra districtum*, de' quali potea liberamente disporre. Di fatti prescrisse, che due fossero i suoi eredi uno cioè ne' beni paterni, e l'altro ne' beni materni; e che quegli fosse il legittimo successore della linea paterna; questi il legittimo successore della linea materna. Tranne costoro altri ei non nomina nel suo testamento; Quindi se l'eredità, *est successio in universum jus defuncti*, ritrovato una volta il legittimo successore della linea materna, questi *ex testamento* succederà in tutti i beni materni della testatrice per espressa volontà di lei.

Siamo già al termine della presente Scrittura. Se la Consuetudine, il cui oggetto è che i beni ritornino alla famiglia, ed alla linea, donde essi uscirono, prescrive, che a' beni materni del defunto succedano i più prossimi della linea materna: se tanto ordinò col suo testamento la nostra testatrice; chi mai potrà dubitare, che l'eredità, di cui si controverte, si appartenga

ga a Floridalba Bombace, i cui diritti si rappresentano dal nostro Cliente nipote, ed erede di lei? In vano a costui si oppongono i Signori Figliola, perchè non essendo essi della linea materna della defunta sono e dalla legge, e dalla testatrice medesima esclusi. Gli argomenti, che da questi si propongono, come abbiám veduto, non sono di alcun momento; perchè contrarj al vero sentimento della legge, alla interpretazione data a questa, dir possiamo francamente, da tutti gli Scrittori, alle decisioni de' nostri Tribunali, e finalmente alla dottrina ricevuta nelle cattedre, e nel foro. Ecco dunque perchè si spera, che gli illuminati, e savissimi Ministri, i quali la presente causa hanno a decidere, rendano al nostro Cliente quella giustizia, che per ogni buon diritto gli è dovuta.

Napoli 16. Agosto 1793.

Rocco Terracciani.

Francesco Migliorini.

V A 1
1517045